

STATUTO

AZIMUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERBANIA VB VIA RIGOLA 29

Numero REA: VB - 185529

Codice fiscale: 01660530039

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa ricevuta dalla comparente.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare, ed alcuno dei presenti richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e sciolta l'assemblea.

Sono le ore quattordici e trenta minuti.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su tre pagine e parte della quarta di un foglio, e ne ho dato lettura alla comparente, che lo ha riconosciuto conforme a verità. **STATUTO**

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA

Articolo 1) Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata: "Azimut Società Cooperativa Sociale".

Articolo 2) Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Verbania.

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.

Articolo 3) Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 4) Durata.

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520, 2519, comma 1, e 2522, comma 2, del codice civile:

a) - le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale;

b) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

c) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Alla presente Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n° 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera.

Essa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'articolo 10, comma 8°, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

Articolo 6) Mutamento delle norme applicabili.

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia una modifica nei parametri previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli amministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale nuova disciplina. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In caso di mancata adozione delle suddette modifiche statutarie entro il termine di un anno, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 7) - Clausole non lucrative.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari posseduti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) - é fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
d) - é fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Articolo 8) Mutualità prevalente.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'articolo 2520, comma 2°, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalla previsione relativa all'oggetto sociale.

Consequentemente, la cooperativa é considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (articolo 111-septies delle disposizioni di attuazione al codice civile).

Articolo 9) - Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (articolo 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'articolo 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e la relativa remunerazione.

Articolo 10) Modifica delle clausole non lucrative.

La cooperativa può decidere, con deliberazione dell'assemblea, di modificare le clausole contenute nel precedente articolo 7. In tal caso, sentito il parere dell'organo di controllo contabile, gli amministratori devono redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili (articolo 2545 - octies, ultimo comma del codice civile). I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Articolo 11 - Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento del proprio oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire, in particolare, ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Articolo 12) - Oggetto sociale.

La Cooperativa, al fine di raggiungere lo scopo sociale nonchè di dare un'opportunità di lavoro ai propri soci, si propone di elaborare progetti e realizzare interventi finalizzati a fornire risposte alle esigenze del territorio, con particolare attenzione al mondo giovanile, in conformità degli obiettivi dell'animazione culturale e sociale. La Cooperativa ha per oggetto:

- a. svolgere attività d'animazione culturale, sportiva e del tempo libero;
- b. promuovere e gestire attività integrative, parascolastiche e libere attività complementari in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia nel corso dell'anno scolastico, sia durante le vacanze;

c. promuovere ed organizzare incontri e scambi culturali/educativi, corsi di formazione, dibattiti, mostre, convegni, seminari, tavole rotonde, cineforum, attività ricreative, musicali, sportive, di spettacolo e divertimento;

d. produrre, editare, vendere articoli librari e quanto coerente agli scopi sociali;

e. gestire comunità alloggio, comunità di accoglienza. nonché centri diurni, laboratori artigianali per la produzione in proprio o per conto di terzi di manufatti;

f. organizzare e gestire servizi di orientamento, informazione e consulenza e altri servizi sociali quali librerie, biblioteche di consultazione, laboratori artistici e artigianali, casa per ferie, rifugi, campeggi, circoli, bar e locali di ritrovo idonei al conseguimento degli scopi sociali;

g. promuovere e/o effettuare per conto proprio o per conto terzi qualsiasi tipo di ricerca-inchiesta, indagine o studio, anche in collaborazione con altri enti;

h. promuovere ed organizzare iniziative di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale-naturalistico, con particolare riferimento a proposte nel campo del turismo sociale;

i. stipulare contratti e convenzioni, sotto qualsiasi forma prevista dalla legge, con Enti Pubblici e privati;

j. svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, utile e necessaria al proseguimento degli scopi sociali, nei limiti ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

k. compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali, bancarie, industriali che il Consiglio di Amministrazione riterrà utile, e connesse agli scopi sociali; ricorrere al credito, contrarre mutui, concedere ipoteche, prestare garanzie, fidejussioni, ed infine ricevere contributi, donazioni ed atti di liberalità;

l. integrare la propria attività, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, con quella di altre strutture cooperative, aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

La Cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come prevista dalle leggi in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale, atti a compensare i costi sociali.

A tali fini, la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti regionali, locali e della Comunità Europea.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire alle Associazioni nazionali di categoria ed a altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Articolo 13) - Numero e requisiti dei soci cooperatori.

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività per il conseguimento dell'oggetto sociale. Possono essere soci cooperatori anche i soci volontari, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente per i fini di cui sopra.

Al socio volontario è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per svolgere la sua attività. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono, altresì, essere ammesse come soci della cooperativa - ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n° 381 - persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. In tal caso, non trova applicazione l'articolo 2522, comma 2°, del codice civile e la Cooperativa deve essere composta da almeno nove soci cooperatori.

Ai suddetti soci persone giuridiche si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili; la persona giuridica sociale non si computa, peraltro, tra i soci cooperatori agli effetti degli articoli 2519, 2522 e 2542 del codice civile.

Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitano in proprio, o che comunque amministrano imprese identiche o affini a quella della cooperativa, che per l'oggetto, l'ubicazione, o altre circostanze si pongano in posizione di concorrenza o conflitto con la cooperativa medesima. La valutazione circa l'effettiva concorrenza o conflitto é rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci; essa terrà conto, oltre che di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.

Articolo 14 - Elementi tecnici o amministrativi.

Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa e siano quindi dotate delle relative competenze.

Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

Articolo 15 - Soci in prova.

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento nell'impresa, tenendo anche conto dello scopo mutualistico, delle esigenze di gestione della cooperativa, e dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, quanto segue:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento;

b) i criteri e le modalità della formazione professionale ovvero della verifica dell'idoneità del socio a concorrere al conseguimento dello scopo mutualistico.

I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi competono i diritti patrimoniali previsti per i soci cooperatori, in ragione di una quota pari a tre quinti di quanto a questi ultimi attribuito. Anche i ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione ai costi di formazione, ovvero al loro rendimento. E', in ogni caso, esclusa l'erogazione ai soci in prova dei ristorni con le modalità dell'aumento del capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari.

I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa.

I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sul recesso dei soci cooperatori, in quanto compatibili.

I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o inserimento; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili. Il recesso e l'esclusione comportano, dalla data della loro efficacia, la cessazione immediata dei rapporti mutualistici intercorrenti con i soci in prova.

Al termine del periodo stabilito dagli amministratori, che potrà variare da un minimo di uno ad un massimo di cinque anni, il nuovo socio, che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto, potrà essere ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, previa deliberazione dell'organo amministrativo, che dovrà accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia l'esito favorevole del periodo di prova (e quindi il rispetto degli obblighi inerenti la formazione ed il conseguimento della qualifica professionale al livello prestabilito dalla cooperativa; ovvero, il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati all'inserimento nell'organizzazione imprenditoriale).

Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso negativo, il socio potrà - entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego - chiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2528 del codice civile, nonchè le previsioni del presente statuto sulla procedura di ammissione dei soci cooperatori.

Articolo 16 - Ammissione dei soci cooperatori.

L'ammissione in qualita' di socio cooperatore e' finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico, e all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attivita' d'impresa della cooperativa.

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla societa', da far pervenire alla stessa o mediante consegna diretta, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- a) - cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadinanza e codice fiscale;
- b) - importo della partecipazione che si intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;
- c) - dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa;
- d) - dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attivita' concorrente o in contrasto con quella della cooperativa.

e) - trattandosi di persona giuridica di cui all'articolo 11 della legge n° 381/1991, la denominazione, sede sociale, il codice fiscale; dovranno inoltre essere allegati il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o nel registro delle persone giuridiche e copia dello statuto vigente.

L'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilita', la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro otto giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, dovra' dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione. La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, e' vincolante per l'organo amministrativo, che dovra' in tal caso ammettere l'aspirante socio nel piu' breve tempo possibile.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti; ricorrendo tale eventualita', l'organo amministrativo e' quindi obbligato ad adottare una nuova deliberazione entro trenta giorni dalla deliberazione assembleare, e ad effettuare - una volta eseguiti i versamenti dovuti da parte del nuovo socio - l'annotazione dell'ammissione nel libro soci.

In caso di ammissione con la procedura delineata nel presente articolo, e nell'articolo 2528 del codice civile, non spetta ai soci cooperatori il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione.

L'aspirante socio non ha, in ogni caso, un diritto soggettivo ad essere ammesso in societa'.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio di esercizio, illustra annualmente le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Sia i soci gia' esistenti, sia gli aspiranti soci non ammessi possono far ricorso all'autorita' di vigilanza per segnalare eventuali irregolarita' nelle procedure di ammissione.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 17 - Diritti sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

- a) - i diritti di controllo previsti dagli articoli 2476, comma 2, e 2545-bis del codice civile, e dal presente statuto;
- b) - il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli articoli 2545-sexiesdecies e seguenti del codice civile;
- c) - il diritto di intervento in assemblea;
- d) - il diritto di voto in assemblea.

I diritti di cui alla superiore lettera a) non spettano al socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la società'.

Articolo 18) - Obblighi sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a versare, all'atto dell'ammissione, la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sopraprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;
- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.

TITOLO VI SOCI LAVORATORI - RISTORNI

Articolo 19) - Ristorni.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità della prestazione lavorativa dei medesimi, ed in conformità con i criteri stabiliti nell'apposito regolamento interno, al fine di erogare loro un ulteriore trattamento economico rispetto alle retribuzioni contrattuali.

La distribuzione dei ristorni è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternative:

- a)- mediante attribuzione di una somma di denaro;
- b)- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale.

Articolo 20) - Rapporto di lavoro con i soci lavoratori.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge n° 142 del 3 aprile 2001.

Articolo 21) - Scioglimento dei rapporti mutualistici.

L'ulteriore rapporto di lavoro instaurato tra la Cooperativa ed il socio lavoratore si estingue - oltre che per le cause previste dalla disciplina giuridica del rapporto medesimo - a seguito di scioglimento del rapporto sociale per effetto della morte del socio cooperatore ovvero per il recesso o l'esclusione del socio stesso, deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del codice civile.

TITOLO VII QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 22) - Caratteristiche ed emissione delle quote dei soci cooperatori.

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

Il valore complessivo della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Articolo 23) Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori.

La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'articolo 2530, ultimo comma, del codice civile, il diritto di recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società. La quota del socio cooperatore non può essere sottoposta a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolata a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.

La quota del socio cooperatore non può formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Articolo 24) - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VIII PRESTITI SOCIALI

Articolo 25) Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare spontaneamente prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento all'oggetto sociale.

I soci non sono in alcun caso obbligati ad effettuare prestiti a favore della società; conseguentemente, l'assemblea non può deliberare a maggioranza un obbligo per i soci di effettuare i suddetti prestiti.

La raccolta di risparmio, effettuata dalla cooperativa presso i soci cooperatori, è eseguita conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385, e relative norme di attuazione emanate dal Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio, e dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti, e con modalità tali da non configurare raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO IX SOCI COOPERATORI- ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 26) - Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'articolo 2532 del codice civile:

a) - nei casi previsti dalla legge; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste, in materia di società a responsabilità limitata, dall'articolo 2473 del codice civile, nonché quella prevista dall'articolo 2530, ultimo comma, del codice civile;

b) - nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;

c) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

d) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;

e) - in caso di trasferimento della sede o residenza del socio in un Comune diverso da quelli in cui la cooperativa svolge la propria attività, ovvero in caso di cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune in cui il socio ha la propria residenza;

f) - in caso di fallimento del socio cooperatore, nel qual caso il diritto di recesso è esercitato dal curatore fallimentare.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e che quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, essi devono dare immediata comunicazione della deliberazione assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizio-

ne dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 27) - Esclusione del socio cooperatore.

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società':

a) - in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico;

b) - in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

c) - nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento della quota sottoscritta e delle relative somme accessorie;

d) - nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni;

e) - negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi:

a) - in caso di mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, e comunque ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;

b) - in caso di fallimento del socio;

c) - nel caso il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per esercitare imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

Ricorrendo una delle suddette cause, l'esclusione è deliberata dagli amministratori, i quali ne danno immediata comunicazione al socio escluso; quest'ultimo può proporre opposizione all'organo arbitrale, previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della relativa deliberazione; gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 28 - Successione per causa di morte del socio cooperatore.

In caso di morte del socio cooperatore, i suoi eredi o legatari possono - se provvisti dei requisiti per l'ammissione nella società - chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto. A tal fine, i suddetti eredi o legatari devono presentare all'organo amministrativo:

a) la richiesta di continuazione del rapporto sociale, avente il medesimo contenuto della domanda di ammissione;

b) il certificato di morte, copia dell'eventuale testamento e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario della quota.

L'organo amministrativo decide sulla base delle regole previste in relazione all'ammissione dei nuovi soci.

La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla morte; trascorso inutilmente tale termine, la partecipazione del socio defunto è liquidata ai sensi del presente statuto, ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti tra il socio deceduto e la cooperativa sono risolti con effetto immediato.

Qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della cooperativa, il subingresso di cui sopra è subordinato alla preventiva estinzione di tali obbligazioni, per capitale, interessi ed eventuali spese, da parte dell'erede o del legatario.

Il subingresso nella posizione del socio defunto non può avere luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione obbligatoria dalla cooperativa, o sia stato avviato il procedimento di esclusione.

In caso di pluralità di eredi o legatari, ove solo alcuno di essi intenda subentrare nella posizione del socio defunto, o abbia i requisiti richiesti a tal fine, tutti gli eredi o legatari devono dichiarare alla cooperativa chi di essi può o vuole subentrare, con rinuncia da parte degli altri; se tutti possono e vogliono subentrare, deve essere nominato un rappresentante comune.

Articolo 29 - Conseguenze dello scioglimento del rapporto mutualistico sul rapporto sociale.

Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro tra Cooperativa e socio lavoratore, il socio mantiene la propria qualifica di socio cooperatore, salva la facoltà dell'organo amministrativo di deliberarne l'esclusione, e salva la facoltà di recesso del medesimo socio cooperatore.

Articolo 30 - Liquidazione e rimborso delle partecipazioni del socio cooperatore. Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, con utilizzo degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge n.59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento effettuato con utilizzo di riserve, ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il sopraprezzo eventualmente versato.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'articolo 2535 del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente all'aumento di valore della quota effettuato a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 31 - Responsabilità del socio uscente.

Ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO X ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 32 - Strumenti finanziari non partecipativi.

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.

Detti strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'articolo 2526, ultimo comma, e dell'articolo 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) - la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento;
- d) - il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
- e) - gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

Articolo 33 - Assemblee speciali.

Le assemblee speciali, costituite da possessori di strumenti finanziari o da soci cooperatori, deliberano nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi ai sensi del precedente articolo, i relativi possessori costituiscono un'apposita assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 2541 del codice civile. In caso di pluralita' di categorie di strumenti finanziari, e' costituita un'assemblea speciale per ogni singola categoria. L'assemblea speciale delibera sulle materie indicate dall'articolo 2541 del codice civile. Il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari privi di diritto di voto e' disciplinato, oltre che dall'articolo 2541, dagli articoli 2417 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

I soci cooperatori costituenti una categoria di soci deliberano in apposita assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria. In tali casi, non e' pero' necessaria la nomina di un rappresentante comune.

L'assemblea speciale e' presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

TITOLO XI

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 34 - Patrimonio della societa'.

Il patrimonio della societa' e' costituito:

- dal capitale sociale variabile;
- dalla riserva legale;
- dalle altre riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- dall'eventuale riserva da sopraprezzo;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

Articolo 35 - Capitale sociale.

Il capitale sociale e' variabile, e non e' quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso e' costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La cooperativa puo' deliberare aumenti di capitale con deliberazione dell'assemblea dei soci, nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile. La deliberazione di aumento di capitale e' in tal caso assunta dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, ed e' verbalizzata da notaio. L'aumento di capitale non puo' comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

- a) - gli amministratori dovranno, nel collocamento delle quote conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore una quota determinata in modo da non superare il limite massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote proporzionalmente agli altri soci;
- b) - il collocamento delle quote presso terzi e' consentito solo se il sottoscrittore e' in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;
- c) - in caso di collocamento delle quote presso terzi, e' fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;
- d) - e' fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle quote di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto, spettante ai soci cooperatori in proporzione all'ammontare delle quote da essi possedute.

Il capitale sociale potra' essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

La cooperativa puo' destinare, con deliberazione dell'assemblea, una quota degli utili di esercizio, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato mediante aumento gratuito dello stesso; in tal caso possono essere superati i limiti massimi previsti dall'articolo 2525 del codice civile. In ogni caso la rivalutazione deve essere effettuata entro i limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti; e comunque in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento dal capitale originario, ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, lettera b) del codice civile.

Articolo 36 - Riserve indivisibili.

Sono riserve indivisibili:

- a) - la riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
- b) - le riserve previste dagli articoli 2545-octies, comma 2, del codice civile; 111-decies e 223-quinquiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile; nonché le altre riserve qualificate come indivisibili dalla legge;
- c) l'eventuale riserva formata con le somme versate dai soci a titolo di soprapprezzo;

d) - tutte le altre riserve volontariamente accantonate dall'assemblea dei soci. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né al momento del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre riserve, che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale.

In caso di utilizzo di riserve indivisibili a copertura di perdite, l'assemblea non può deliberare la distribuzione di utili fino a quando le suddette riserve non siano state ricostituite.

Nei casi previsti dalla legge, le riserve indivisibili di cui sopra devono essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali, a norma dell'articolo 2545-quater, comma 1, del codice civile. L'assemblea può accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei suddetti utili.

Articolo 37 - Contributi in denaro dei soci cooperatori.

I soci possono effettuare spontaneamente, a favore della società, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite; le somme versate verranno imputate ad apposita riserva sociale. Si presumono, salvo prova contraria, versamenti a fondo perduto (con esclusione quindi di ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, se non ne è indicata una diversa qualificazione all'atto del versamento.

Articolo 38 - Esercizi sociali - Bilancio di esercizio.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio, e devono quindi convocare, per l'approvazione dello stesso, l'assemblea dei soci. La convocazione deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove tuttavia la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Articolo 39 - Destinazione degli utili di esercizio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

- a) - a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;
 - b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge (attualmente nella misura del tre per cento, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n.59);
 - c) - a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge n.59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'articolo 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.
- La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:
- d) - alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalla delibera di emissione;
 - e) - alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
 - f) - alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal presente statuto per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e per il godimento delle agevolazioni fiscali; e con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;
 - g) - ad eventuale riserva facoltativa.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali l'incremento delle riserve indivisibili, il contributo ai fondi mutualistici e - salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi - la ripartizione dei ristorni.

TITOLO XII **ASSEMBLEE**

Articolo 40 - Assemblea dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico,
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sulla determinazione del sopraprezzo, e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- sull'eventuale piano di crisi aziendale, e sulla previsione di contributi obbligatori a carico dei soci cooperatori, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto,
- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla determinazione del compenso di amministratori e sindaci;
- sull'azione di responsabilit  nei confronti di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- sulle modificazioni dello statuto;
- sull'aumento gratuito del capitale sociale;
- sull'emissione di strumenti finanziari, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sull'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2524, comma 3, del codice civile;
- sullo scioglimento anticipato della societ ;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 41 - Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci.

Il presidente dell'assemblea puo' consentire l'intervento in assemblea dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi, o anche di soggetti estranei alla societ .

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota dallo stesso posseduta.

Per quanto concerne la rappresentanza in assemblea, valgono le norme di legge in materia.

Articolo 42 - Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci e' convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purch  nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la societ  sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della societ  - lo richiedano, la predetta assemblea potra' essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea e' convocata dall'organo amministrativo; in caso di impossibilit  di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l'assemblea puo' essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea e' convocata con avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi di-

ritto al domicilio risultante dai libri sociali, o - in mancanza - al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione puo' essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ne' puo' essere successiva di oltre trenta giorni.

Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministratori, e tutti i sindaci se nominati, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Qualora gli amministratori, e i sindaci se nominati, non partecipassero personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della societa', nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non puo' essere adottata.

Articolo 43 - Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea e' presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sara' presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente e' assistito da un segretario, nominato allo stesso modo del presidente, che redige il verbale della deliberazione; l'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale dell'assemblea e' redatto da un notaio.

Articolo 44 - Verbale delle deliberazioni assembleari.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' e la legittimazione dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

Articolo 45 - Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti:

- a) - le modificazioni dello statuto;
- b) - l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2524, comma 3, del codice civile;
- c) - lo scioglimento anticipato della societa'.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

Le quote di partecipazione dei soci che non abbiano esercitato il diritto di voto, a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni. Le quote di partecipazione dei soci che volontariamente si siano astenuti sono computate ai fini di cui sopra, e conseguentemente i relativi voti sono considerati come voti contrari.

Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

TITOLO XIII

AMMINISTRATORI

Articolo 46 - Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.

La società è amministrata da un amministratore unico, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; si considerano equiparati ai soci cooperatori gli eventuali elementi tecnici o amministrativi. Ai fini del relativo elettorato passivo, i suddetti soci cooperatori possono essere iscritti nel libro soci anche da meno di novanta giorni. Gli altri amministratori possono essere anche non soci. Trattandosi di amministratore unico, questi deve essere scelto tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 47 - Amministratori delegati.

Il Consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;

- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art.2544, comma 1, c.c.).

Articolo 48 - Presidente e vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 49 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione, saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. I consiglieri che siano in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'articolo 2475-ter, comma 2°, del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge richieda la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Articolo 50 - Compiti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed al presente statuto, alla gestione della società, della quale ha l'esclusiva competenza e responsabilità, salvo quanto infra precisato, in conformità all'oggetto ed allo scopo sociale.

Il consiglio di amministrazione, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- approva le proposte di concordato e di amministrazione controllata, ad esso espressamente delegate con il presente statuto ai sensi degli articoli 152, 161, 187, 214 del R.D. 16 marzo 1942 n°267 (legge fallimentare);
- redige il bilancio di esercizio con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società e la prevalenza mutualistica dei rapporti con i soci;
- predispone i regolamenti interni della cooperativa, la cui approvazione é di competenza dell'assemblea dei soci;
- assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci cooperatori;
- propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del codice civile;
- gestisce i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici, ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- delibera l'acquisto di quote proprie, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 51 - Poteri di amministrazione e competenze dei soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'articolo 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale:

- l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda;
- l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere inoltre autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto di interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'articolo 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;
- la partecipazione ad un gruppo cooperativo paritetico.

Gli amministratori potranno nominare direttori generali, institori, nonché procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla gestione della società o sulla revoca degli amministratori delegati, gli amministratori stessi, devono, senza indugio, convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 52) Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

TITOLO XIV CONTROLLI

Articolo 53 - Collegio Sindacale e controllo contabile.

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3 del codice civile). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale é nominato dall'assemblea.

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile; in particolare, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento, e sull'attuazione dello scopo mutualistico.

Per il funzionamento del collegio sindacale, e la retribuzione dei sindaci, valgono le norme di legge.

Rimangono fermi gli obblighi di certificazione del bilancio previsti dalla legge, ed in particolare:

- dall'articolo 11 del D.Lgs. 2 agosto 2002 n° 220;
- dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992 n° 59.

Articolo 54 - Controllo individuale dei soci e dei titolari di strumenti finanziari.

Spetta ai soci cooperatori, che non partecipano all'amministrazione della società, il diritto individuale di ottenere dagli amministratori notizie sull'andamento degli affari sociali, nonché il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, ivi comprese le scritture contabili della società (articolo 2476, comma 2 del codice civile), e di ottenerne estratti a proprie spese. Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempienti rispetto alle obbligazioni, anche relative ai rapporti mutualistici, contratte con la società.

I titolari di strumenti finanziari non partecipativi non hanno diritto di esaminare i libri sociali suindicati; il relativo rappresentante comune ha diritto, ai sensi dell'articolo 2541, ultimo comma, del codice civile, di esaminare il libro dei soci, e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale, delle assemblee separate e delle assemblee speciali, e di ottenerne estratti.

Articolo 55 - Vigilanza

La cooperativa è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità competente, in conformità alle previsioni di legge.

Gli amministratori sono obbligati a mettere a disposizione degli ispettori tutti i libri, i registri e i documenti ed a fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Gli amministratori devono affiggere presso la sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.

TITOLO XV

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Articolo 56 - Modificazioni dello statuto.

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea, con applicazione degli articoli 2479-bis, 2480 e 2545-novies del codice civile.

L'assemblea delibera, con le maggioranze previste dal presente statuto, anche in relazione alle modifiche statutarie che incidano sui rapporti mutualistici in corso, ivi comprese la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea; in tali casi spetta peraltro al socio, che non abbia concorso alla approvazione della deliberazione, il diritto di recesso.

TITOLO XVI

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Articolo 57 - Conciliazione stragiudiziale.

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali, rientrante fra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Si fa luogo al tentativo di conciliazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche allorché la controversia riguarda i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i prestiti sociali.

Si applica, per quanto non disposto, l'articolo 38 del D.Lgs 17 gennaio 2003, n° 5. La presente clausola non si applica alle controversie fra Cooperativa e socio lavoratore che non rientrino nella competenza del Giudice Ordinario.

Articolo 58 - Clausola compromissoria.

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci cooperatori e società, ivi comprese le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci cooperatori aventi il medesimo oggetto.

Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato è fissata in Verbania.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, adottata con la maggioranza di almeno due terzi del totale dei voti spettanti ai soci medesimi.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche allorché la controversia riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i prestiti sociali.

Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs 17 gennaio 2003 n° 5.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie fra Cooperativa e socio lavoratore che non rientrino nella competenza del Giudice Ordinario.

TITOLO XVII NORME FINALI

Articolo 59 - Scioglimento e liquidazione della società.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'articolo 2487 del codice civile.

Articolo 60 - Devoluzione del patrimonio sociale.

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato con utilizzo degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n° 59, e dall'articolo 2545-quinquies, comma 3, lett. b) del codice civile;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile, mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno;
- ripartizione tra i possessori di strumenti finanziari delle eventuali riserve divisibili, in quanto prevista nella relativa delibera di emissione;
- corresponsione ai soci cooperatori, ed eventualmente ai possessori di strumenti finanziari, dei dividendi eventualmente maturati;
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo registrato a Verbania in data 22.12.2004 ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 445/2000.